



MOVimento Spontaneo d'Autotutela InterCOMunale

COMUNICATO STAMPA

Due importanti sentenze:

"TIA di competenza dei Comuni

Cartelle illegittime senza preavviso bonario"

Arriva una importante sentenza in materia di Tariffa igiene ambientale. La Commissione tributaria regionale, massimo giudice siciliano in materia di tributi, ha emesso nei giorni scorsi la sentenza d'appello relativa al contenzioso tra la società d'ambito ENNAUNO Spa e una contribuente. Rigettando le richieste della società d'ambito e accogliendo ancora una volta, come già aveva fatto la commissione provinciale ennese, le tesi del contribuente (assistito dall'Assoutenti – associazione che con il Comitato Mosaico fa parte del coordinamento regionale sui rifiuti) la Ct regionale ha deciso:

- che è **competente la Commissione tributaria** a decidere le controversie relative al canone di smaltimento dei rifiuti urbani. La Commissione ha confermato infatti che anche la TIA deve essere ricondotta nell'ambito della giurisdizione tributaria;
- che è **competente il consiglio comunale a determinare la Tariffa d'igiene ambientale** come stabilito dalla legge nazionale. In particolare, la circolare regionale dell'agosto 2003 sulla base della quale anche la Belice Ambiente SpA ritiene di potere determinare la tariffa, secondo la Commissione, ha "perpetrato una vera e propria spoliazione dell'Ente pubblico del potere di quantificare la tariffa TIA;

Questa sentenza non fa che confermare quanto da anni, oramai, sostiene il Comitato Mosaico, sia di fronte alla commissione tributaria di Trapani, che con le sue richieste ai consigli comunali di determinare autonomamente la TIA.

Il Comitato Mosaico informa anche che di recente la Corte di Cassazione ha depositato una sentenza a sezioni Unite con la quale si stabilisce che le cartelle esattoriali relative alla tassa dei rifiuti **sono nulle se non sono precedute dall'avviso di accertamento**.

Infatti spiega la Cassazione "il contribuente ha, infatti, ricevuto soltanto la notifica della cartella conseguente al ruolo senza previa emissione di avviso di accertamento idoneo a specificare le ragioni per le quali si chiedeva il tributo. Pertanto, poiché anche per la cartella di pagamento vale il principio secondo cui l'obbligo di motivazione dell'accertamento può ritenersi adempiuto solo se il contribuente sia stato messo in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, ne deriva che i giudici di merito, avendo accertato la mancanza di tali elementi, hanno dichiarato correttamente l'illegittimità del provvedimento impositivo".

Alla luce di queste sentenze, le cartelle dell'ATO TP 2 per l'anno 2006 e 2007 sono illegittime perché non sono state precedute da alcun avviso di accertamento, ed il ruolo è stato fatto solo ed esclusivamente sulla fattura di cui nessuno può provare la notifica al contribuente.

**Con gentile preghiera di pubblicazione,
IL COMITATO MOSAICO**